



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Venezia, 09/05/2022
Prot.n. 2022/826RI/DR-VE

F.A.Q.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ESEGUITA ANCHE IN MODALITÀ BIM AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, IN MERITO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO "A" DELL'EX CASERMA FANTUZZI IN BELLUNO (BLD0028) E OPERE COMPLEMENTARI DI SERVIZIO IN PARTE DEL FABBRICATO "D".

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

CIG: 91708118A4

CUP: G38I21001060001

FAQ 01. Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro si chiede un chiarimento sulla seguente clausola a pag. 14 del Disciplinare (paragrafo 7.1): *“Con riferimento alle figure di cui ai punti 3), 7) e 8), in quanto attività specialistiche di supporto alla verifica, si precisa sin da ora che tali attività potranno essere affidate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016”.*

Si chiede conferma che, conformemente alle modifiche normative recentemente apportate all'art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, sia possibile avvalersi del subappalto anche con riferimento alla figura del *“tecnico abilitato alla certificazione antincendio”* di cui al punto 5) del paragrafo 7.1 del Disciplinare (pag. 14) considerato che:

- ai sensi della citata novella normativa, *“Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze”;*



- si ritiene che l'attività di certificazione antincendio rientri negli "altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze".

RISPOSTA.01. *Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il disciplinare di gara, a pagina 15, riferisce della struttura operativa minima, avuto riguardo alle professionalità costituenti il gruppo di lavoro.*

Al quinto punto dell'elenco delle competenze/professionalità si fa riferimento ad un tecnico abilitato alla certificazione antincendio ai sensi della L. 818/84, D.Lgs. 139/06 e D.M. 05/08/11.

Sempre al punto 7.1 del disciplinare di gara, è previsto "Con riferimento alle figure di cui ai punti 3),6) 8) e 9), in quanto attività specialistiche di supporto alla verifica, si precisa sin da ora che tali attività potranno essere affidate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del verificatore (appaltatore) anche ai fini di tali attività".

Dal tenore della predetta previsione, la S.A. ha ritenuto necessario, in considerazione della natura ed entità dell'intervento, che la figura professionale abilitata alla Certificazione Antincendio, fosse ricoperta da soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima, secondo i requisiti di cui di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Per quanto riferito, non si ritiene ammissibile l'esternalizzazione (a soggetti terzi) del predetto requisito.

FAQ 02. CHIARIMENTI

1) Si chiede conferma che il termine "pagina" sia da intendersi come un foglio A4 compilato su un solo lato ("solo fronte").

2) Si chiede conferma che, per il Criterio A.1 e per il Criterio A.2 dell'Offerta tecnica, in luogo di "avvenuta validazione del progetto da parte della committenza, oppure, se il committente è un soggetto privato, l'avvenuta realizzazione del progetto" si possa fare riferimento al "rilascio da parte del Committente di attestato di regolare esecuzione del servizio di verifica del progetto".

RISPOSTA.02. *Con riferimento al primo quesito, si conferma che per "pagina" si intende una faccia del foglio.*

Con riferimento al secondo quesito, ai fini della comprova del requisito, è ammessa la presentazione del certificato di regolare esecuzione del servizio di verifica del progetto rilasciato dal committente soggetto pubblico.

FAQ 03.

Spett.le Stazione Appaltante,

in merito alla procedura in oggetto si richiede quanto segue:

- Con riferimento alla struttura operativa minima, si chiede conferma che in sostituzione della figura di “Tecnico abilitato, esperto nella progettazione di impianti elettrici, speciali e meccanici e di efficientamento energetico” si possano utilizzare n. 2 professionisti: un “Tecnico abilitato, esperto nella progettazione di impianti elettrici, speciali” e un “Tecnico abilitato, esperto nella progettazione di impianti meccanici e di efficientamento energetico”;

RISPOSTA.03.

Come indicato al punto 7.1 del disciplinare di gara “Requisiti del Gruppo di Lavoro” è richiesta una struttura operativa minima avuto riguardo alle competenze e non al numero delle risorse.

Per quanto previsto nel disciplinare di gara e per il quesito posto, si conferma la possibilità dell'utilizzo delle due figure professionali.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Marica Cestaro

CESTARO MAR
2022.05.09 15:52:08
CN=CESTARO MARICA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANI
2.5.4.97=VATTI-06340981C
RSA/2048 bits